

MONOGRAFICA/2

Teorie costituzionalistiche del diritto: prospettive europee

Constitutionalist Theories of Law: European Perspectives

a cura di Francesco Belvisi

I contributi di questa sezione monografica, essendo stati presentati a un convegno internazionale di alto valore scientifico, sono stati direttamente accettati dalla direzione sotto la sua responsabilità.

FRANCESCO BELVISI*

Teorie costituzionalistiche del diritto: prospettive europee
Constitutionalist Theories of Law: European Perspectives

PRESENTAZIONE DELLA SECONDA PARTE

In questo fascicolo di *Diritto & questioni pubbliche* appare la seconda parte delle relazioni che sono state presentate al Convegno internazionale “Teorie costituzionalistiche del diritto: prospettive europee”, da me organizzato presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Modena e Reggio Emilia il 23 e 24 ottobre 2015¹.

La parte monografica si apre con il lavoro di GIANLUIGI PALOMBELLA, che rappresenta una risposta “realistica” alla visione ottimista di JAVIER ANSUÁTEGUI, per il quale – lo ricordo – esisterebbe una «propensione cosmopolita» nel costituzionalismo. Di fronte ai fenomeni di globalizzazione economica e alle conseguenti forme di pluralismo giuridico che si stanno imponendo, PALOMBELLA sostiene, invece, che l’idea di una «costituzionalizzazione universalistica» rappresenta semplicemente un «*wishful thinking*» e afferma, che il suo interesse è rivolto alla «possibilità di proteggere l’autonomia e la pluralità delle varie forme di legalità (locali, sovranazionali, globali) esistenti nel mondo».

Segue il contributo di Jörg LUTHER, che – tra il resto – difende il principio *antimaggioritario*, relativo alla funzione svolta dai giudici nel “garantire” i diritti, e – giustificandola – evidenzia le “oggettive” «garanzie costituzionali» che impediscono un «governo dei giudici» che si contrapponga alla sovranità del potere legislativo e del governo politico.

Nel mio articolo, individuo una particolare categoria di principi costituzionali, quella dei «principi costitutivi», e cerco di giustificarne significato e funzione, in particolare in vista della loro applicazione sul piano giudiziale. In questo tentativo, li distingo nettamente sia dai valori, sia dalle regole/norme: dai primi, poiché non ne condividono il carattere polemico ed affermativo, dalle seconde, sia poiché sono privi della struttura ipotetico-condizionale, sia per la debolezza intrinseca della concezione delle norme come “*reasons for action*”.

Chiudono la parte monografica i due contributi dei colleghi ANTONIS CHANOS e di STYLIANOS KOUTNATZIS, che trattano del principio di proporzionalità, previsto dall’articolo 25, comma 1, della Costituzione greca, riformato nel 2001: «Le limitazioni [dei diritti] in conformità della costituzione [...] devono rispettare il principio di proporzionalità». Il tema viene affrontato da CHANOS, che distingue il principio da un punto di vista “metodologico”, in quanto «principio interpretativo (generale)», e da un punto di vista “sostanziale”, in quanto «principio costituzionale sostanziale, fornito di una piena forza vincolante» e finisce per criticare l’eccessiva applicazione del principio, inteso nel secondo senso, all’interno dell’argomentazione giuridica. Nel suo contributo, invece, KOUTNATZIS prende le mosse

* Professore associato di Filosofia del diritto, presso l’Università di Modena e Reggio Emilia. Email: francesco.belvisi@unimore.it.

¹ La prima parte delle relazioni è stata pubblicata nel numero 1/2016 di questa Rivista.

dalla constatazione per cui, nel vaglio di legittimità delle leggi le corti greche – in particolare il Consiglio di Stato e la Corte costituzionale (Areios Pagos) – hanno avuto, per lo più, un «atteggiamento di deferenza» nei confronti delle differenti istanze legislative. In sostanza, per quanto i riferimenti al principio di proporzionalità abbondino nella giurisprudenza delle corti, esse non applicano in modo adeguato i “criteri di proporzionalità”. Di conseguenza, l’Autore nota che il ricorso a questo principio non abbia prodotto dei risultati soddisfacenti nel bilanciamento dei diritti fondamentali in conflitto.